

ALLEGATO 1 – SCHEMA DI MODIFICHE AI REGOLAMENTI SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO E SULLE PROGRESSIONI DI CARRIERA DEL PERSONALE DELL'AUTORITÀ

| <b>Art. 42 Regolamento sul trattamento giuridico ed economico - Testo in vigore</b>  | <b>Art. 42 Regolamento sul trattamento giuridico ed economico - Testo modificato</b>  |
|--|---|
| <p data-bbox="163 316 495 344">ART. 42 - CRITERI GENERALI</p> <p data-bbox="163 389 1099 491">1. La progressione di carriera può consistere nel passaggio da un livello stipendiale a quello immediatamente superiore o nel passaggio da una qualifica a quella superiore.</p> <p data-bbox="163 497 1099 671">2. Entrambe le progressioni di carriera sono deliberate dal Consiglio, su proposta del Segretario Generale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e sulla base delle valutazioni annuali dei risultati individuali raggiunti predisposte dal Nucleo di Valutazione. Esse decorrono, ai fini giuridici ed economici, dal 1° luglio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione e di scrutinio.</p> <p data-bbox="163 786 1099 850">3. Il rapporto valutativo del personale di ruolo che svolge funzioni in diretta collaborazione del Presidente e dei Componenti è redatto da ciascuno di essi.</p> <p data-bbox="163 857 1099 920">4. Annualmente è resa nota la graduatoria del personale di ruolo con l'indicazione del posizionamento nei livelli e nelle qualifiche.</p> | <p data-bbox="1120 316 1451 344">ART. 42 - CRITERI GENERALI</p> <p data-bbox="1120 389 2065 453">1. La progressione di carriera può consistere nel passaggio <b>di uno o più livelli stipendiali</b> o nel passaggio da una qualifica a quella superiore.</p> <p data-bbox="1120 497 2065 743">2. Entrambe le progressioni di carriera sono deliberate dal Consiglio, su proposta del Segretario Generale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e sulla base delle valutazioni annuali dei risultati individuali raggiunti predisposte dal Nucleo di Valutazione <b>o, per il personale in posizione di comando presso altre Amministrazioni pubbliche, in base alle relazioni predisposte da dette Amministrazioni.</b> Esse decorrono, ai fini giuridici ed economici, dal 1° luglio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione e di scrutinio.</p> <p data-bbox="1120 786 2065 850">3. Il rapporto valutativo del personale di ruolo che svolge funzioni in diretta collaborazione del Presidente e dei Componenti è redatto da ciascuno di essi.</p> <p data-bbox="1120 857 2065 920">4. Annualmente è resa nota la graduatoria del personale di ruolo con l'indicazione del posizionamento nei livelli e nelle qualifiche.</p> |

| Art. 3 Regolamento sulle progressioni carriera - Testo in vigore   | Art. 3 Regolamento sulle progressioni carriera - Testo modificato   |
|--|---|
| <p>ARTICOLO 3 – PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’</p> <p>1. Il Consiglio delibera la progressione di carriera all’esito del processo di valutazione di cui agli articoli 42 e seguenti del Regolamento del personale, applicando i criteri di cui al successivo articolo 4.</p> <p>1. La delibera del Consiglio, di cui al comma 1, è adottata su proposta motivata del Segretario generale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, sulla base delle valutazioni annuali predisposte dal Nucleo di valutazione, dell’apporto che il singolo dipendente ha fornito nel conseguimento degli obiettivi strategici indicati dal Consiglio e/o dalle relazioni predisposte da altre amministrazioni sull’attività svolta presso di loro dal dipendente.</p> | <p>ARTICOLO 3 – PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’</p> <p>1. Il Consiglio delibera la progressione di carriera all’esito del processo di valutazione di cui agli articoli 42 e seguenti del Regolamento del personale, applicando i criteri di cui <b>al comma 2 ed i parametri di cui al comma 4.</b></p> <p>2. La delibera del Consiglio, di cui al comma 1, è adottata su proposta motivata del Segretario generale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, sulla base delle valutazioni annuali predisposte dal Nucleo di valutazione <b>o, per il personale in posizione di comando presso altre Amministrazioni pubbliche, sulla base delle relazioni predisposte da dette Amministrazioni. Per le progressioni di qualifica o per le progressioni che attribuiscono più di due livelli stipendiali verrà valutato l’apporto che il singolo dipendente ha fornito nel conseguimento degli obiettivi strategici indicati dal Consiglio.</b></p> |
| <p>3. Il Consiglio approva, entro il 31 ottobre del primo anno del biennio di valutazione, il piano di progressione di carriera con il quale è stabilito lo stanziamento massimo di bilancio destinato a finanziare i passaggi di livello stipendiale o di qualifica, da attribuire alla fine del biennio di riferimento, a partire da quello 2017/2018. Detto piano può essere aggiornato annualmente con deliberazione del Consiglio.</p>  | <p>3. Il Consiglio approva, entro il 31 ottobre del primo anno del biennio di valutazione, il piano di progressione di carriera con il quale è stabilito lo stanziamento massimo di bilancio destinato a finanziare i passaggi di livello stipendiale o di qualifica, da attribuire alla fine del biennio di riferimento, a partire da quello 2017/2018. Detto piano può essere aggiornato annualmente con deliberazione del Consiglio.</p> <p><b>4. I parametri di attribuzione delle progressioni di carriera e la loro correlazione con l’entità della progressione, nel rispetto del piano di cui al comma 3, sono deliberati dal Consiglio, con riferimento al biennio oggetto di valutazione e sulla base degli accordi sindacali <i>pro tempore</i> vigenti.</b></p>   |

| Art. 4 Regolamento sulle progressioni carriera - Testo in vigore   | Art. 4 Regolamento sulle progressioni carriera - Testo modificato  |
|--|--|
| <p data-bbox="163 161 1039 188">ARTICOLO 4 – CRITERI PER LE PROGRESSIONI STIPENDIALI E DI QUALIFICA</p> <p data-bbox="163 196 1097 296">1. Tenuto conto delle disponibilità di bilancio, ai dipendenti delle aree dirigenti, funzionari e operativi che abbiano conseguito nel biennio di riferimento una valutazione media pari a 98 è riconosciuto un passaggio di livello stipendiale.</p> <p data-bbox="163 355 1097 778">2. Il Consiglio, tenuto conto dello stanziamento di bilancio di cui all'art. 3, comma 3, può disporre la progressione di carriera, consistente: a) nel passaggio da un livello stipendiale a quello immediatamente superiore a favore dei dipendenti che abbiano conseguito, nel biennio di riferimento, un punteggio minimo di 80 risultante dalla media aritmetica delle valutazioni conseguite in ciascuno dei due anni; b) nel passaggio di due livelli stipendiali ai dipendenti che abbiano conseguito, nel biennio di riferimento, un punteggio minimo di 90 risultante dalla media aritmetica delle valutazioni conseguite in ciascuno dei due anni; c) nel passaggio da una qualifica a quella superiore, a prescindere dal livello stipendiale di provenienza, ai dipendenti che abbiano conseguito un punteggio pari a 100 in ciascuno dei due anni del biennio di riferimento.</p> | <p data-bbox="1120 161 1995 188">ARTICOLO 4 – CRITERI PER LE PROGRESSIONI STIPENDIALI E DI QUALIFICA</p> <p data-bbox="1120 268 1357 295"><b>Articolo soppresso.</b></p> |